



TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE PENALE

n. 599/10 RG NR  
n. 2203/14 RG

Il Tribunale, composto da:

dott. Michele Leoni, presidente;

dott. Renato Poschi, giudice;

dott.ssa Manuela Melloni, giudice;

vista la richiesta di Campagna Giannalberto di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui è sottoposto, formulata in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 47/2015;

visto il parere contrario del PM;

premesso che il Campagna è sottoposto a misura custodiale in relazione ad esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cpp;

premesso che, come da orientamento costante della Corte di Cassazione: "In tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cp, tra i quali le modalità e la gravità del fatto, sicché deve essere considerato, non il tipo di reato o la sua ipotetica gravità, ma situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato" (così, da ultimo, Cass. 9.12.2013, n. 49453);

rilevato che, a prescindere dall'intrinseca, oggettiva gravità dei reati sub aa) e bb), per i quali è in essere la cautela a carico del Campagna, la pluralità di reati contestati, il forte contesto associativo e la contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 152/1992 caratterizzano ampiamente la personalità dell'imputato come incline al delitto, giusta superiore giurisprudenza, per la quale:

"Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cpp, il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo" (Cass. 27.1.2014, n. 3661);

"In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cpp, gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cp, tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato" (Cass. 30.12.2013, n. 51843);

**rigetta**

la richiesta di cui in premessa.

Bologna, 15 maggio 2015

Il Presidente

I Giudici

Depositato il

15/5/15

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sara Marchi

Renato Poschi  
M. Melloni